

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: VAL. IMPATTO AMBIENT. E VAL. AMBIENT. STRATEGICA

DETERMINAZIONE

N. A12913 del 17/12/2012

Proposta n. 26260 del 11/12/2012

Oggetto:

Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari di Roma Capitale

Proponente:

Estensore	PISANO NINETTA	_____
Responsabile del procedimento	PISANO NINETTA	_____
Responsabile dell' Area	P. MENNA	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Vista la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m. e i;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n.362 del 20/07/2012 con la quale è stata attribuita all'Ing. Giuseppe Tanzi la titolarità della Direzione Regionale Ambiente;

Visto l'Atto di Organizzazione A3021 del 08/04/2011 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Valutazione d'Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica al Dott. Paolo Menna;

Visto il Decreto Dirigenziale n. A12114 del 30/12/2011 concernente "Delega ex art 166 del r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione regionale Ambiente del potere di adottare determinazioni dirigenziali, nonché, di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientali e s.m.e i.*";

Vista la Legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16, "*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*";

Vista la Legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, "*Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la Legge 30 dicembre 1991, n.412 "*Disposizioni in materia di finanza pubblica*";

Vista l'istanza presentata da Roma Capitale, prot. n. 20258 del 27/04/2012;

Considerato che la competente Area VIA e VAS ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all'espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo il Piano alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici dell'Area VIA e VAS;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell'art.12 del D.lgs 152/2006, provvedimento di esclusione dalla VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria effettuata dall'Area VIA e VAS, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'autorità procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i. e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.


Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione definitiva del piano in oggetto.

Del presente provvedimento verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale, unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al d.lgs 2 luglio 2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Il Direttore
Tanzi**

Copia



**AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, EX ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS. MM. II.
PIANO REGOLATORE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI ROMA CAPITALE
RELAZIONE ISTRUTTORIA**

PREMESSO che:

- a) Il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (di seguito "Piano") deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS in quanto ricompreso tra le tipologie di piano previste dall'art. 6, comma 3 bis, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito il "decreto");
- b) Con nota prot. 20258 del 27/04/2012, acquisita con prot. n. 187050/08/11 del 27/04/2012 (ns. prot. n.1383 del 03/05/2012), Roma Capitale (di seguito "autorità procedente") ha trasmesso all'autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito "autorità competente"), il Rapporto Preliminare e lo schema di Piano in oggetto;
- c) La trasmissione del Rapporto Preliminare ha determinato l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.12 del decreto;

DATO ATTO che

- d) Sono stati individuati congiuntamente ed integrati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicati formalmente all'autorità procedente con nota prot. 279931 del 25/06/2012:
 - Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente (Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma):
 - Area Conservazione Natura e Foreste;
 - Area Conservazione Qualità dell'Ambiente;
 - Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;
 - Agenzia Regionale Parchi ARP (Via del Pescaccio, 96 - 00166 Roma);
 - Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica (Via del Giorgione, 129 - 00129 Roma);
 - Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 Roma);
 - Autorità di Bacino del Fiume Tevere (via Bachelet, 12 – 00185 Roma);
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (Via di San Michele, 22 - 00153 Roma);
 - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma (Piazza dei Cinquecento, 67 - 00185 Roma);
 - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma sede di Ostia Antica (Via dei Romagnoli, 717 00119 Roma);
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (Via Cavalletti, 2 00186 Roma);
 - Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale (Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma);
 - Provincia di Roma - Dipartimento VI - Governo del Territorio (Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma);
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio (Via Garibaldi, 114 - 02100 Rieti).

PRESO ATTO che

- e) Con nota prot. 33940 del 24/07/2012, acquisita con prot. 366173/08/11 del 27/08/2012 (ns. prot. 2756 del 05/09/2012) l'autorità procedente ha fornito, all'autorità competente, attestazione dell'avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte dei soggetti competenti in materia ambientale concordati;

PRESO ATTO che:

- f) Da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto, i seguenti pareri:
 - Nota prot. 350801 del 08/08/2012, acquisita con prot. 350830/08/11 del 08/08/2012 (ns. prot. 2482 del 14/08/2012) della Regione Lazio, Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;

- Nota prot. 2295/SG 304230/DA/08/12 del 26/07/2012, acquisita con prot. 353216/08/11 del 09/08/2012 (ns. prot. 2476 del 14/08/2012) dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;
 - Nota prot. 335703 del 30/07/2012, acquisita con prot. 355797/08/11 del 13/08/2012 (ns. prot. 2511 del 14/08/2012) dell'Agenzia Regionale Parchi – ARP;
 - Nota prot. 335351 del 30/07/2012, acquisita con prot. 355811/08/11 del 13/08/2012 (ns. prot. 2506 del 14/08/2012) della Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente - Area Conservazione Natura e Foreste;
 - Nota prot. 301027 27/08/2012, acquisita con prot. 368819/08/11 del 28/08/2012 (ns. prot. 2673 del 03/09/2012) della Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
 - Nota prot. 13984 del 31/08/2012, acquisita con prot. 388655/08/11 del 11/09/2012 (ns. prot. 2868 del 13/09/2012) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma;
 - Nota prot. 120184/12 del 30/07/2012, acquisita con prot. 366675/08/11 del 27/08/2012, della Provincia di Roma – Dipartimento VI Governo del Territorio;
 - Nota prot. 472770 del 02/11/2012, acquisita con prot. 479402/08/11 del 07/11/2012 (ns. prot. 3464 del 09/11/2012) della Regione Lazio, Area Conservazione Qualità dell'Ambiente.
- g) Alla data di redazione della presente relazione, da parte dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale coinvolti, non sono pervenuti i rispettivi pareri di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto:
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
 - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma;
 - Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici di Roma sede di Ostia Antica;
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio;
 - Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizi di Tutela Ambientale.

VERIFICATO che:

- h) Il Rapporto Preliminare ha evidenziato le seguenti caratteristiche significative del contesto:
- L'area di intervento del Piano non risulta compresa all'interno di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e/o zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della D.G.R: n. 2146 del 19 marzo 1996 Direttiva 92/43/CEE/Habitat.
 - L'area di intervento del Piano non risulta compresa all'interno di aree di pericolosità o di rischio geomorfologico in individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico e laborato da ll'Autorità di Ba cino de l Fiume Tevere.
- i) Il Rapporto Preliminare ha evidenziato le seguenti caratteristiche significative del Piano:

Il Piano è uno strumento di pianificazione di settore introdotto nella legislazione nazionale dal D.lgs 507/1993 e disciplinato, nei contenuti e nelle procedure, da uno specifico Regolamento Comunale in materia di esposizione della pubblicità e delle pubbliche affissioni con DCC 37/2009 ;

Esso individua le strade dell'intero territorio del Comune di Roma lungo le quali può essere autorizzata l'istallazione degli impianti pubblicitari, definendo su ciascun tratto stradale la superficie espositiva massima consentita, le tipologie e i formati ammessi e disciplina.

Lo scopo del Piano è, pertanto, quello di disciplinare, sull'intero territorio del Comune di Roma, la distribuzione degli impianti, nonché la tipologia, la dimensione, il formato e le caratteristiche secondo i criteri definiti dal Dlgs 42/2004 e dalle limitazioni poste dal Dlgs 285/1992 – Codice della strada e dal DPR 495/1992 – Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada. Tali provvedimenti contengono disposizioni specifiche circa l'istallazione degli impianti pubblicitari rispettivamente agli artt. 49 e 153 del Dlgs 42/2004, all'art. 23 del Dlgs 285/1992 e al capo I, titolo II del DPR 495/1992.

Gli obiettivi che il Piano intende perseguire e che hanno determinato le scelte nelle fasi di redazione, sono i seguenti:

- garantire la tutela del patrimonio storico, archeologico, paesaggistico e ambientale di Roma Capitale;
- definire le modalità di installazione dell'impiantistica pubblicitaria a partire da criteri quantitativi e qualitativi compatibili con il contesto urbano e con l'ambiente;
- stabilire regole certe e chiare finalizzate ad una efficace attuazione e gestione del Piano.

Il Piano disciplina l'installazione degli impianti, per coniugare esigenze sociali ed economiche, di circolazione e di sicurezza stradale, di tutela ambientale, paesaggistica, storica e artistica, in funzione di tre parametri:

1. la classificazione della rete stradale in tipi stradali che individuando puntualmente le strade sulle quali è ammessa l'installazione degli impianti e che stabiliscono per ciascun tratto stradale la massima superficie espositiva consentita, graduata in funzione della tipologia stradale, della zona urbanistica attraversata, della presenza di aree e beni soggetti a tutela; tale procedura ha consentito di determinare la superficie espositiva massima consentita sull'intero territorio capitolino e la sua effettiva localizzazione;
2. la suddivisione del territorio del Comune di Roma in zone e sottozone che definiscono le specifiche tipologie di impianto ammesse nelle diverse aree secondo criteri di omogeneità e riconoscibilità;
3. l'articolazione del territorio capitolino in ambiti territoriali per i quali sono definite le quantità massime di impianti consentiti, suddivisi nelle diverse forme di esposizione pubblicitaria.

Il Piano prevede un consistente ridimensionamento delle superfici espositive totali, con una riduzione del 25% di quella attualmente autorizzata, da realizzarsi mediante calcolo di appositi indici di affollamento, determinati tenendo conto della categoria stradale (PGTU), del tipo di tessuto urbano (PRG) e della presenza di tutele paesistiche (PTPR);

Ai fini della corretta localizzazione degli impianti sul territorio, le elaborazioni del Piano sono partite dall'individuazione delle aree in cui l'installazione degli impianti pubblicitari non è consentita. Dette aree sono state classificate come zona A e riguardano il 65% del territorio del Comune di Roma. Tutto il resto del territorio (il 35% della superficie complessiva), nel quale è ammessa l'installazione degli impianti pubblicitari secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale e dalle norme di Piano, è stato classificato come zona B.

Appartengono alla zona A le seguenti categorie di aree:

- il sistema delle aree naturali protette individuato dal PTPR, che include lo schema regionale di piano dei parchi ex art. 46 L. R. 29/1997 nonché la riserva statale del litorale e la tenuta di Castel Porziano;
- l'area naturale protetta di interesse provinciale valle dell'Aniene come individuata nel PTPG;
- l'agro romano individuato dal piano regolatore generale corrispondente ai paesaggi naturali e agrari del PTPR;
- le aree del paesaggio storico diffuso individuate dal PTPR;
- i beni e le aree elencati dall'art. 18 del regolamento comunale, ovvero:
 - a) i muraglioni e le rive del Tevere, incluse le aree destinate dal PRG a verde fluviale a caratterizzazione naturalistica;
 - b) gli arenili;
 - c) i giardini e le ville storiche, comprendenti le aree definite dal PRG quali ville storiche e spazi aperti della città storica riconducibili alle tipologie dei giardini configurati, degli spazi verdi conformati dal costruito e degli spazi verdi privati di valore storico morfologico e ambientale
 - d) la fascia di 50 metri dalle mura aureliane, nonché dalle mura gianicolensi e vaticane;
 - e) la fascia di 50 metri dagli acquedotti storici cartografati a partire dalle individuazioni del PTPR;
 - f) la fascia di 50 metri dalle mura cimiteriali per tutti i 10 cimiteri capitolini inclusi nel territorio comunale, nonché per i due cimiteri storici di Testaccio;
- le aree individuate dal PRG come centro archeologico monumentale, capisaldi architettonici e urbani, edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale.
- Nella zona A sono state inoltre incluse le aree ferroviarie per le quali, ai sensi del comma 3, art. 19 del regolamento comunale, l'installazione degli impianti pubblicitari deve essere disciplinata da Piani specifici.

La zona B è stata articolata in tre sottozone, introdotte dal Piano allo scopo di definire le differenti tipologie di impianto ammesse nelle diverse parti del territorio e a rappresentare un'immagine quanto più unitaria ed omogenea dell'impiantistica pubblicitaria. Le sottozone sono state individuate secondo corone concentriche delimitate da elementi fisici chiaramente riconoscibili e individuabili sul territorio:

- sottozona B1 coincidente con il centro storico delimitato dal sistema delle mura individuato dal PTPR come sito Unesco;

- la sottozona B2 comprendente le aree interne all'anello ferroviario e il quartiere dell'Eur, corrispondente in sostanza con la città storica del PRG;
- la sottozona B3 che include tutte le restanti parti del territorio urbanizzato interne e esterne al grande raccordo anulare.

L'attuazione delle previsioni di Piano è affidata a strumenti di dettaglio e di specificazione denominati *Piani di Localizzazione*, introdotti dal Regolamento Comunale e disciplinati dettagliatamente nelle norme del Piano.

VERIFICATO che:

- j) Il Rapporto Preliminare ha evidenziato che il Piano ricade in aree classificate dal:

- Piano Regolatore Generale (PRG):

Il PRG non definisce disposizioni normative direttamente cogenti sui contenuti specifici del Piano rinviando a quanto già disciplinato dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione. Pur non contendo obiettivi specifici relativi all'impiantistica pubblicitaria rappresenta elemento di riferimento per la coerenza fra la disciplina urbanistica e quella delle affissioni.

L'ambito territoriale nel quale il Piano disciplina gli impianti pubblicitari è stato individuato, pertanto, in coerenza con il sistema insediativo definito dal piano regolatore generale.

In tale ambito, le modalità di installazione dell'impiantistica pubblicitaria sono state definite a partire da una lettura del contesto territoriale e dall'individuazione di criteri quantitativi e qualitativi compatibili con il contesto urbano e con l'ambiente. La determinazione degli indici di affollamento lungo le strade è stata effettuata attraverso una attenta analisi e una accurata trasposizione dell'articolazione delle città del piano regolatore generale (città storica, consolidata, da ristrutturare e della trasformazione) graduando le quantità di superfici espositive in funzione delle caratteristiche insediativa.

In coerenza con zonizzazione di PRG sono state individuate anche una serie di aree che, per analogia con i beni individuati dal regolamento comunale, sono state ritenute incompatibili con l'installazione degli impianti pubblicitari. Tali aree riguardano in particolare il centro archeologico monumentale, i capisaldi architettonici e urbani, edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale, i giardini configurati, nonché gli altri elementi di interesse storico-architettonico contenuti nella carta per la qualità.

Per quanto riguarda, invece, le zone e sottozone del Piano, è opportuno rilevare che tale articolazione è stata introdotta al solo fine di definire le tipologie di impianto ammesse ed è stata elaborata facendo riferimento a elementi fisici facilmente identificabili sul territorio e funzionali ad una più efficace gestione del Piano e ad una più incisiva azione di controllo. Si deve inoltre aggiungere che, in virtù delle specifiche finalità del Piano, rivolte essenzialmente alla regolamentazione d'uso delle strade e degli spazi pubblici, non è apparso opportuno riproporre la zonizzazione del PRG, finalizzata essenzialmente alla disciplina degli spazi edificati e necessariamente articolata a livello dell'isolato o, in molti casi, del singolo edificio.

Le sottozone B1 e B2 definite dal Piano e relative alle aree interne all'anello ferroviario e all'EUR, risultano in gran parte coerenti con l'individuazione della città storica operata dal PRG.

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano, si rileva che esso ha definito specifiche modalità attuative, rivolte alla progettazione unitaria tramite unico piano di localizzazione, delle centralità urbane e metropolitane e delle centralità locali. La progettazione unitaria è finalizzata a garantire una qualificazione degli spazi pubblici secondo criteri di omogeneità e riconoscibilità coerenti con il ruolo attribuito dal PRG.

- Piano Territoriale Paesistico (PTP):

Le norme tecniche dei PTP, pur nella loro diversa formulazione, contengono in genere disposizioni specifiche per l'impiantistica pubblicitaria sia al capo II, relativo ai beni tutelati per legge, sia al capo III, relativo alla classificazione dei regimi di tutela. In particolare, negli ambiti di interesse archeologico è vietata "l'installazione di cartelloni pubblicitari salvo segnaletica stradale o di pubblica utilità o didattica" con l'obbligo "nei nuovi strumenti urbanistici attuativi di procedere, ove possibile, all'eliminazione dei manufatti ritenuti incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi della tutela". Per quanto riguarda la classificazione del territorio ai fini della tutela, le norme dei PTP in genere vietano l'installazione di cartelloni

pubblicitari nella zona di tutela integrale consentendo tuttavia l'installazione di segnaletica di pubblica utilità; tale divieto è esteso, in modo differenziato nei vari piani, solo ad alcune particolari sottozone soggette a tutela orientata o a tutela paesaggistica.

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR):

Le disposizioni del PTPR in relazione agli impianti pubblicitari confermano le norme stabilite dai PTP vigenti, ferme restando le necessarie trasposizioni fra regimi di tutela e sistemi di paesaggio. Per ciò che riguarda l'impiantistica pubblicitaria, le norme tecniche del PTPR contengono disposizioni specifiche nei capi II, III e IV.

Tenuto conto delle sovrapposizioni fra beni di categorie diverse, la superficie totale soggetta a tutela paesaggistica è di 89550 ettari. Di tale superficie, poco meno del 20%, pari a 18100 ettari, riguarda l'ambito territoriale di influenza del Piano nel quale esso disciplina le modalità di installazione delle diverse tipologie di impianti pubblicitari (zona B).

In relazione all'articolazione dei sistemi di paesaggio, nelle tavole A del PTPR il territorio del Comune di Roma (con l'esclusione dell'ambito disciplinato dal PTP 15/12) è suddiviso nei 3 sistemi di paesaggio naturale, agrario e insediativo con superfici sostanzialmente analoghe. Per quanto riguarda l'ambito di influenza territoriale del Piano - corrispondente alla summenzionata zona B - questo è stato individuato a partire dalla delimitazione del sistema insediativo definito dal piano regolatore generale vigente. Tale ambito, nel quale il Piano disciplina le modalità di installazione delle diverse tipologie di impianti, ivi compresi quelli cosiddetti di pubblica utilità comprende la quasi totalità dei paesaggi degli insediamenti urbani e in evoluzione (per oltre il 97%), nonché circa il 60% del paesaggio dei centri e nuclei storici. Le altre porzioni includono:

- il 13% dei paesaggi naturale e agrario, di cui solo il 2% ricadente in beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico, e costituito essenzialmente da aree interne al sistema insediativo già utilizzate o destinate a verde attrezzato o da aree di nuova espansione previste dal PRG vigente;
- il 10% dei parchi, ville e giardini storici, di cui di cui solo il 3% ricadente in beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico, e costituito da piccole aree intercluse nel sistema urbano;
- il 42% delle aree classificate come reti, infrastrutture e servizi di cui solo il 7% ricadente in beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico e rappresentato in prevalenza dall'aeroporto dell'Urbe e dal sistema infrastrutturale sviluppato nell'ambito nord della valle del Tevere.

- Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG):

Il PTPG non definisce disposizioni normative direttamente cogenti sui contenuti specifici del piano dell'impiantistica pubblicitaria. Per gli aspetti relativi alla tutela paesaggistica il Piano rinvia alle disposizioni del PTPR.

Per quanto riguarda l'assetto dei sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale all'interno del territorio capitolino, il PTPG accoglie nella sostanza le previsioni del nuovo PRG della capitale, già adottato all'atto della definizione dei contenuti generali del piano provinciale.

Per quanto riguarda l'ambito di influenza territoriale del Piano - corrispondente alla summenzionata zona B -, va segnalato che tale ambito è integralmente classificato dal PTPG nei sistemi insediativi morfologico e funzionale. Alcune modeste porzioni sono riconducibili alle componenti secondarie della rete ecologica classificati come elementi di discontinuità e costituiti da aree interne al sistema insediativo e prevalentemente destinati a verde.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dal Piano in oggetto;

TENUTO CONTO che per la tipologia del Piano e le situazioni ambientali in cui esso si colloca non è necessaria la Valutazione di incidenza ex art.5, comma 3, del DPR n.357/1997 e s.m.i. (parere prot. 335351 del 30/07/2012 della Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Conservazione Natura e Foreste);

TENUTO CONTO che i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, pervenuti alla data di redazione della presente relazione, non hanno rilevato impatti significativi derivanti dal Piano in oggetto;

TENUTO CONTO dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale di cui si riportano le seguenti osservazioni in merito all'attuazione del Piano e specificatamente:

- Provincia di Roma - Direzione Dipartimento VI - Governo del Territorio, della mobilità e della sicurezza stradale, secondo il quale: *“il Piano proposto non presenta elementi di contrasto con il PTPG che non prevede direttive e prescrizioni direttamente influenti sulla disciplina degli impianti e mezzi pubblicitari. Ad ogni buon fine, data la particolare natura del Piano e in relazione agli obiettivi perseguiti, si suggerisce di valutare gli impatti sulle componenti ambientali costituite dalle Aree Naturali Protette proposte per l'istituzione o per l'ampliamento nel PTPG, in analogia con quanto previsto per l'Area Naturale Protetta proposta Valle dell'Aniene. Si segnala di valutare in tal senso, gli impatti derivanti dagli eventuali impianti ricadenti all'interno della APR30 – Appia Antica (ampliamento) e APR35 – Valle del fiume Tevere, nonché previsti sulle strade o tratti di strada classificati nel PTPG come “rete di interesse paesaggistico.” ”*;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo in quale: *“Nel confermare il parere positivo espresso in sede di conferenza di servizi in data 27/10/2010, si ribadiscono le prescrizioni conferite in quella sede e si resta in attesa di ricevere la versione aggiornata di quel Piano per le verifiche di competenza volte alla tutela dell'immagine e del patrimonio culturale della Città”*;
- Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali, secondo il quale: *“nel Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità non sono descritte le componenti suolo e sottosuolo e acque superficiali e sotterranee, tuttavia è chiaro che un Piano regolatore per gli impianti e mezzi pubblicitari non andrà ad influire su tali settori. La stessa natura del Piano esula quindi le competenze della scrivente area”*;
- Regione Lazio – Direzione regionale Ambiente Area Conservazione Qualità dell'Ambiente, secondo il quale: *“dall'esame del Rapporto Preliminare non si individuano, per quanto di competenza, elementi di particolare criticità; pertanto, non si ritiene che il suddetto Piano sia da assoggettare a procedimento di V.A.S.. Si sottolinea che nel caso in cui sia prevista una illuminazione dell'impianto o dei mezzi pubblicitari, questa dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso (L.R. n. 23/2000 e Regolamento Regionale n. 8/2005”*;
- Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, secondo il quale: *“nell'analisi di coerenza il Rapporto Preliminare evidenzia i seguenti elementi:*
 1. *le aree sottoposte a vincoli paesaggistici interessate dalle scelte del Piano rappresentano il 20% del totale di dette aree vincolate;*
 2. *il divieto all'installazione è previsto in tutto il territorio urbanizzato e su un vasto sistema di beni di interesse storico-architettonico;*
 3. *la regolamentazione degli impianti all'interno delle aree urbane prevede una riduzione degli indici di affollamento nelle aree vincolate;*
 4. *in sede di attuazione del Piano e di redazione dei Piani di localizzazione è prevista la possibilità di spostare superfici espositive al di fuori delle aree vincolate o di maggiore criticità individuate attraverso studi di dettaglio;*
 5. *è prevista l'acquisizione del parere preventivo e vincolante per l'adozione di Piani riguardante beni vincolati”*.

VALUTATO CHE:

- a. Lo scopo del Piano è quello di disciplinare, sull'intero territorio del Comune di Roma, la distribuzione degli impianti, nonché tipologia, dimensione, formato, e caratteristiche secondo i criteri definiti dal regolamento comunale e nel rispetto delle norme di tutela stabilite dal Dlgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle limitazioni disposte dal Dlgs 285/1992 – Codice della strada e dal capo I, titolo II del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.
- b. La disciplina di Piano è finalizzata, pertanto, a coniugare esigenze sociali ed economiche, di circolazione e di sicurezza stradale, di tutela ambientale, paesaggistica, storica e artistica.
- c. il Piano prevede un consistente ridimensionamento delle superfici espositive totali, con una riduzione del 25%

di quella attualmente autorizzata, da realizzarsi mediante calcolo di appositi indici di affollamento, determinati tenendo conto della classificazione stradale (PGTU), della classificazione delle zone di PRG e della presenza di tutele paesistiche (PTPR);

- d. L'area di intervento del Piano non interferisce con i beni inclusi nel sistema delle aree naturali protette individuato dal PTPR nonché nella riserva statale del litorale e la tenuta di Castel Porziano, nell'area naturale protetta di interesse provinciale valle dell'Aniene come individuata nel PTPG, con i beni dell'agro romano individuato dal PRG corrispondente ai paesaggi naturali e agrari del PTPR, con le aree del paesaggio storico diffuso individuate dal PTPR, con i beni e le aree elencati dall'art. 18 del regolamento comunale quali:
- il sistema delle aree naturali protette individuato dal PTPR, che include lo schema regionale di piano dei parchi ex art. 46 L. R. 29/1997 nonché la riserva statale del litorale e la tenuta di Castel Porziano;
 - l'area naturale protetta di interesse provinciale valle dell'Aniene come individuata nel PTPG;
 - l'agro romano individuato dal piano regolatore generale corrispondente ai paesaggi naturali e agrari del PTPR;
 - le aree del paesaggio storico diffuso individuate dal PTPR;
 - i beni e le aree elencati dall'art. 18 del regolamento comunale, ovvero:
 - a) i muraglioni e le rive del Tevere, incluse la aree destinate dal PRG a verde fluviale a caratterizzazione naturalistica;
 - b) gli arenili;
 - c) i giardini e le ville storiche, comprendenti le aree definite dal PRG quali ville storiche e spazi aperti della città storica riconducibili alle tipologie dei giardini configurati, degli spazi verdi conformati dal costruito e degli spazi verdi privati di valore storico morfologico e ambientale
 - d) la fascia di 50 metri dalle mura aureliane, nonché dalle mura gianicolensi e vaticane;
 - e) la fascia di 50 metri dagli acquedotti storici cartografati a partire delle individuazioni del PTPR;
 - f) la fascia di 50 metri dalle mura cimiteriali per tutti i 10 cimiteri capitolini inclusi nel territorio comunale, nonché per i due cimiteri storici di Testaccio;
 - le aree individuate dal PRG come centro archeologico monumentale, capisaldi architettonici e urbani, edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale;

il Piano, inoltre, non interferisce con le aree individuate dal piano regolatore generale come centro archeologico monumentale, capisaldi architettonici e urbani, edifici speciali isolati di interesse storico-architettonico e monumentale;

- e. I pareri dei soggetti competenti in materia ambientale non hanno rilevato impatti significativi derivanti dall'attuazione del Piano sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale.


TUTTO CIO' PREMESSO

Si propone che, il Piano in oggetto, sia escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/06 e ss. mm. ii.. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Sia esplicitato che il divieto di apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari previsto dalla L.R. 29/97 riguardi anche quelli posti lungo il perimetro delle aree protette;
2. Sia prevista una tutela delle visuali sulle aree protette lungo le strade di avvicinamento alle stesse;
3. Sia prevista ed evidenziata in modo analitico, anche mediante un censimento, la ricollocazione dei pannelli attualmente presenti lungo il perimetro delle aree protette gestite dall'Ente Roma Natura e, per la parte ricadente nel comune di Roma, delle aree protette interessate (R.N. Litorale Romano, Tenuta Castelporziano, P.R. di Veio, P.R. Appia Antica; P.R. Bracciano Martignano, M.N. Mazzalupetto – Quarto degli Ebrei, M.N. Galeria Antica, M.N. Parco della Cellulosa), previa consultazione con gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali interessate; i pannelli che si prevede di ricollocare non eccedano in numero quelli rimossi;
4. Nelle linee guida sulla realizzazione degli impianti pubblicitari, siano incluse prescrizioni finalizzate ad evitare l'inquinamento luminoso, in coerenza con la L.R. 23/2000 e regolamento regionale n. 08/2005 sulla prevenzione dell'inquinamento;

5. Siano rispettate le prescrizioni conferite dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma in sede di conferenza dei servizi del 27/10/2010;
6. In riferimento alle Aree Naturali Protette proposte per l'istituzione o per l'ampliamento nel PTPG, con particolare riferimento alla APR30 – Appia Antica (ampliamento) e alla APR35 – Valle del Fiume Tevere e alle strade o tratti di strada classificati nel PTPG come “rete di interesse paesaggistico”, siano adottati gli stessi criteri utilizzati per le Aree Naturali Protette già istituite, ovvero siano classificate nelle zone A di Piano;
7. Sia preventivamente acquisito il parere dell'autorità competente, vincolante per l'adozione di piani riguardanti beni vincolati;
8. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni individuate dalla Regione Lazio, Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia di cui alla nota prot. 301027 del 27/08/2012:
 - Il Piano dovrà essere dotato di un apparato di Norme che ne consentano la sua completa attuazione, anche attraverso il coordinamento con le norme derivanti dal Regolamento già in vigore;
 - Nell'ambito delle suddette Norme deve essere chiaramente inserito l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ricadenti in aree soggette a vincoli paesaggistici;
 - Tenendo conto di quanto previsto dall'art.153 del D.Lgs 42/2004, le Norme devono prevedere anche nel caso di singole autorizzazioni la possibilità di spostare superfici espositive al di fuori delle aree vincolate, indipendentemente dai procedimenti di approvazione degli strumenti attuativi del Piano. In tal senso gli indici di affollamento individuati per le aree sottoposte a vincoli paesaggistici sono da intendersi quali valori massimi possibili da verificare in sede di rilascio dell'autorizzazione;
 - L'impianto normativo del Piano dovrà contenere precise indicazioni finalizzate a rendere efficace il Piano nella lotta all'installazione di impianti non autorizzati.

Il Responsabile del Procedimento
Ninetta Pisano



Il Dirigente dell'Area VIA e VAS
Dott. Paolo Mennà

